



TEAMSYSYSTEM REVIEW

| n. 311

In collaborazione con





Check Up Impresa: il software per il monitoraggio della salute d'impresa e la prevenzione della crisi

L'attuale contesto economico rappresenta per il Professionista un'opportunità importante per offrire nuove tipologie di servizio alle aziende clienti, che potrebbero avere bisogno di una consulenza specializzata, non limitata alle aree contabile e fiscale, ma ampliata alla gestione operativa e finanziaria aziendale.

Check Up Impresa è la soluzione in cloud pensata per supportare le imprese a **ristabilire l'equilibrio economico-finanziario**, mediante approfondite analisi dei principali indicatori di business, a **semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari** e a **conformarsi alle direttive del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza**, entrato in vigore lo scorso 15 luglio.

Check Up Impresa è disponibile in **due versioni**, specifiche in base alle attività del Professionista:

- **Versione Light**, che consente di approcciare in modo più semplice l'analisi e il monitoraggio delle aziende clienti, arrivando a produrre report di sintesi e rating di valutazione;
- **Versione PRO**, un'estensione delle funzionalità della versione standard grazie alla quale è possibile effettuare analisi finanziarie più approfondite per casistiche più complesse.

Per i Professionisti Check Up Impresa rappresenta l'opportunità di offrire un nuovo servizio di consulenza aziendale a valore ai propri clienti e diventare così un vero consulente d'impresa.

Schede operative

Le ultime novità in materia di rateazione contenute nel c.d. "Decreto Aiuti"	2
Operazioni sul capitale in presenza di perdite d'esercizio	6
La fiscalità diretta della svalutazione delle rimanenze di magazzino	11
Coniugi con abitazioni divergenti: la Consulta autorizza l'ipotesi della doppia abitazione principale ai fini Imu	17
Acquisto immobiliare finanziato da un terzo: il caso della liberalità diretta di denaro con atto pubblico	22

Scadenzario

Scadenze del mese di dicembre	27
-------------------------------	----

Le ultime novità in materia di rateazione contenute nel c.d. "Decreto Aiuti"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, è stata pubblicata la L. 91/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" entrata in vigore il 16 luglio 2022.

La suddetta Legge, tra le altre norme a sostegno dell'economia e della produttività, introduce importanti novità in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo e affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le nuove regole sulla rateazione delle cartelle esattoriali

Rateizzazioni sino a 120.000 euro senza documentazione attestante la temporanea difficoltà economica

L'articolo 15-bis, D.L. 50/2022, contenente "Disposizioni urgenti in materia di liquidità" è stato introdotto in fase di conversione del Decreto allo scopo di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità, anche temporanee. A tal fine è stato modificato l'articolo 19, D.P.R. 602/1973 contenente disposizioni in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Una delle novità più importanti introdotte dal comma 1 del suddetto articolo 15-bis, D.L. 50/2022 riguarda l'innalzamento da 60.000 a 120.000 euro dell'importo del debito iscritto a ruolo, oggetto di una stessa richiesta, al di sopra del quale la dilazione può essere concessa, fino a un massimo di 72 rate mensili, previa presentazione di idonea documentazione, da parte del debitore, che attesti la sua temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Questo significa che per ogni singola istanza di rateazione, senza che si tenga conto di altre o precedenti istanze, fino a un importo pari a 120.000 euro essa venga concessa esclusivamente sulla base di un'autodichiarazione del contribuente che attesti la condizione di temporanea difficoltà economica, senza che debba essere presentata alcuna documentazione probatoria a corredo dell'istanza. Questo significa che sino a tale importo le rateazioni verrebbero concesse in automatico dall'agente della riscossione.

L'altra novità da tenere in considerazione riguarda il fatto che il limite di 120.000 euro vale per ciascuna singola istanza presentata e non è riferito all'intera posizione debitoria del contribuente. È opportuno ricordare che il D.L. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori") seppur con effetto limitato a un preciso periodo temporale, era già intervenuto in materia di dilazione di pagamento in favore del contribuente, prevedendo che:

- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, potevano presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
- per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà, era stata elevata da 60.000 a 100.000 euro.

La norma attuale, invece, intervenendo direttamente sull'articolo 19, D.P.R. 602/1973 introduce una modifica strutturale all'istituto della dilazione, non soggetta ad alcun limite temporale.

Le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 15-bis, D.L. 50/2022, comprese quelle di cui si dirà successivamente, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola, ovvero dal 16 luglio 2022.

Decadenza dal beneficio della dilazione dopo 8 rate non pagate

Un'altra importante novità introdotta dal c.d. "Decreto Aiuti" riguarda la decadenza dal beneficio della rateazione che con la riforma dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973 avviene in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, nell'arco del periodo di dilazione.

Precedentemente la decadenza avveniva in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, termine però più volte modificato dal Legislatore durante il periodo caratterizzato dall'emergenza Covid.

In particolare, per effetto dei diversi interventi normativi è possibile così riassumere la disciplina della decadenza dal beneficio della dilazione che avviene per il mancato pagamento di:

- a) 18 rate anche non consecutive per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex "zona rossa") come previsto dal c.d. "Decreto Fiscale")
- b) 10 rate anche non consecutive per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 (come previsto dal c.d. "Decreto Ristori");
- c) 5 rate anche non consecutive per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022;
- d) 8 rate anche non consecutive per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 come previsto dal D.L. 50/2022 in esame.

Esclusa la possibilità di rateizzare nuovamente il carico dopo la decadenza

L'articolo 19, comma 3, lettera c), D.P.R. 602/1973, come sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), n. 2), D.L. 50/2022 ha stabilito che, a differenza di quanto attualmente previsto per i piani di rateazione concessi prima del 16 luglio 2022, per le nuove rateazioni non sarà più possibile rateizzare nuovamente il medesimo carico in caso di decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Questo comporta l'impossibilità di procedere all'istituto della c.d. "riammissione" della rateazione decaduta pagando tutte le rate scadute a quel momento in un'unica soluzione.

La mancata riammissione di un piano di dilazione una volta decaduto comporta che sulle cartelle inserite in quel piano partiranno le procedure cautelari ed esecutive messe in atto dell'agente della riscossione e volte al recupero del credito iscritto a ruolo, senza che le stesse possano essere sospese attraverso la presentazione di una istanza di riammissione del piano.

L'unico modo per fermare le procedure, dunque, sarà il saldo totale e in unica soluzione delle cartelle decadute dal piano.

Naturalmente il debitore decaduto dalla rateazione di uno o più carichi potrà sempre ottenere la dilazione di carichi diversi da quelli per i quali è incorso in decadenza.

Questa rappresenta un'ulteriore novità rispetto alla precedente disciplina in quanto dà la possibilità al contribuente di poter rateizzare carichi nuovi per i quali non è stata mai presentata istanza di dilazione, indipendentemente che lo stesso contribuente risulti decaduto da altri piani di rateazione relativi ad altre e diverse cartelle. In passato, invece, la decadenza da una rateizzazione precludeva la possibilità di ottenere nuove rateazioni su diversi carichi se non si riammettevano quelli decaduti attraverso il pagamento in unica soluzione della rate scadute.

Vista l'impossibilità per il futuro di ottenere un nuovo piano di rateazione una volta decaduti, bisogna fare molta attenzione a non incorrere in tale condizione che potrebbe mettere a rischio la stabilità economica di un cittadino o di una impresa.

Dunque, nel caso di peggioramento della condizione economica sarebbe sempre meglio ricorrere agli ulteriori strumenti che il Legislatore mette a disposizione del contribuente come la rateazione ordinaria in proroga, la rateizzazione straordinaria e la rateizzazione straordinaria in proroga.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La rateizzazione ordinaria in proroga	È la rateizzazione che il contribuente può chiedere, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano per il quale si chiede la proroga. Essa può essere richiesta in caso di comprovato peggioramento della situazione economica rispetto a quando era stata presentata l'istanza di rateazione. La rateizzazione in proroga può essere concessa per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 mesi. Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente in ragione d'anno
La rateizzazione straordinaria	È la rateizzazione che il contribuente può chiedere, laddove, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, sussista anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Per tale tipologia di rateizzazione può essere concessa la ripartizione del pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di importo costante
La rateizzazione straordinaria in proroga	È la rateizzazione che il contribuente può chiedere, una sola volta e a meno che non sia intervenuta decadenza del piano per il quale si chiede la proroga, laddove, oltre al comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, posta a base della concessione del precedente piano di ammortamento ordinario o straordinario, sussista anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. La rateizzazione straordinaria in proroga può essere concessa per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 120 mesi. Anche in questo caso le rate potranno essere esclusivamente di importo costante

La documentazione da allegare alle diverse istanze di rateizzazione, atta anche a provare il peggioramento della situazione economica originaria, è indicata nei diversi modelli in uso a seconda della tipologia di contribuente e scaricabili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Effetti della presentazione dell'istanza di rateazione sulle procedure di riscossione

La mera presentazione di un'istanza di rateizzazione, prima ancora che venga accolta o meno, produce già degli effetti sulle procedure cautelari ed esecutive avviate o da avviare da parte dell'agente della riscossione sulle cartelle contenute nell'istanza.

Procedure esecutive	Dal momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione è inibito l'avvio di nuove procedure esecutive a eccezione delle procedure presso terzi derivanti da segnalazioni di inadempienza ex articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. In questo caso la rateizzazione, se sussistenti i requisiti, sarà concessa al netto delle somme dichiarate disponibili dalla P.A.. Con la mera presentazione dell'istanza di rateizzazione non viene, infatti, meno l'inadempienza del soggetto ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 per cui, eventuali interrogazioni effettuate dalle P.A., considerano, ai fini dell'inadempienza anche i carichi oggetto dell'istanza di rateizzazione. Per quanto riguarda invece le procedure esecutive già avviate al momento della presentazione dell'istanza di rateazione esse proseguono regolarmente il loro corso
Interventi in procedure immobiliari	L'agente della riscossione dal momento della presentazione dell'istanza di rateazione non promuove nuovi interventi in procedure immobiliari promosse da terzi, a meno che l'immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravato da ipoteca iscritta dall'agente della riscossione. In questo caso l'intervento verrà effettuato nei limiti del credito garantito. Gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi già effettuati al momento della presentazione dell'istanza restano validi ed efficaci
Procedure cautelari	Dal momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione è inibito l'avvio di nuove procedure cautelari (fermo o ipoteca) a eccezione delle azioni cautelari eventualmente e preventivamente concordate con il debitore a garanzia del debito e che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del provvedimento di dilazione. Le procedure cautelari già iscritte (fermo) o trascritte (ipoteca) conservano invece la loro efficacia
Azioni conservative	Le azioni di tipo conservativo, come ad esempio le azioni revocatorie, proseguono o possono essere avviate anche a fronte della presentazione dell'istanza

Effetti del pagamento della I rata sulle procedure di riscossione

Vediamo quali sono gli effetti che produce invece il pagamento della I rata del piano di ammortamento, limitatamente alle cartelle oggetto della rateizzazione.

Procedure esecutive	Tutte le procedure esecutive in corso sono da considerarsi estinte, a condizione che non si trovino in una fase avanzata del procedimento. Ciò per le procedure immobiliari si verifica quando si sia già tenuto l'incanto con esito positivo o sia stata presentata istanza di assegnazione. Per le procedure di pignoramento presso terzi, invece, ciò si verifica quando il terzo abbia già reso dichiarazione positiva o quando sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Qualora la rateizzazione riguardi solamente parte degli importi per i quali si è proceduto esecutivamente, la procedura esecutiva non può ritenersi estinta per tutto il debito ma verrà esclusivamente ridotta dell'importo rateizzato	
Interventi in procedure immobiliari	Tutti gli interventi effettuati prima della presentazione dell'istanza nonché quelli effettuati dopo la presentazione dell'istanza nel caso di immobile gravato da ipoteca restano validi ed efficaci anche dopo il pagamento della prima rata. Dopo il pagamento della prima rata, invece, possono essere effettuati nuovi interventi nei soli casi di immobili gravati da ipoteca iscritta dall'Agente della riscossione e nei limiti del credito garantito	
Procedure cautelari	In questo caso è opportuno fare una distinzione tra ipoteche e fermi amministrativi:	
	Ipotecche	Le ipoteche iscritta ai sensi dell'ex articolo 77, D.P.R. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell'istanza restano iscritte e possono essere ridotte solo a seguito di specifica richiesta del debitore da effettuarsi in qualsiasi momento durante il piano di ammortamento (con spese a suo carico) per un importo proporzionale a quanto pagato in base al piano di ammortamento sino al momento della riduzione e a condizione che il valore del bene che rimane a garanzia sia, al momento della richiesta, almeno uguale al doppio del credito residuo vantato nei confronti del debitore
	Fermi amministrativi	I fermi amministrativi trascritti prima dell'istanza di rateizzazione possono essere sospesi dopo il pagamento della I rata
Azione conservativa	Le azioni di tipo conservativo (ad esempio revocatorie), il cui mancato esercizio potrebbe determinare un pregiudizio irreversibile per la riscossione, proseguono o possono essere avviate	

Utilizzo crediti in compensazioni articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973

L'articolo 20-ter, D.L. 50/2022 modifica l'articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo estendendo la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle P.A. con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, anche alle prestazioni professionali oltre ai crediti per somministrazioni, forniture, e appalti.

La novella, inoltre, prevede anche la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione anche "alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione". Ciò rende sostanzialmente "permanente" l'istituto della compensazione di cui all'articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973.

I predetti crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle P.A. per prestazioni professionali, somministrazioni, forniture, e appalti possono essere utilizzati dai contribuenti anche per pagare, tramite compensazione, i piani di rateazione.

Nella compensazione sono inclusi gli interessi di rateizzazione dovuti alla data di presentazione dell'istanza.

Riferimenti normativi

articoli 15-bis e 20-ter, D.L. 50/2022
articoli 19 e 28-quater, D.P.R. 602/1973

Operazioni sul capitale in presenza di perdite d'esercizio

Due recenti massime pubblicate dal Consiglio notarile di Milano hanno affrontato la questione dell'eseguibilità della riduzione del capitale sociale in presenza di perdite, sia quando le perdite cumulate sono comunque di ammontare inferiore a 1/3 del capitale sociale, sia quando, invece, le perdite superano la soglia del terzo del capitale sociale ma la loro riduzione, mediante assorbimento nel capitale sociale stesso, viene deliberata non in misura integrale bensì solamente parziale. Il tema della legittimità, o meno, di simili interventi sul capitale in presenza di perdite maturate nel periodo, si pone non di rado in occasione dell'assemblea dei soci chiamata all'approvazione del bilancio d'esercizio e impone perciò attente riflessioni in ordine alla legittimità delle deliberazioni da assumere.

Perdite inferiori al terzo del capitale sociale: legittimità della riduzione del capitale sociale

Come noto, la disciplina civilistica che è contenuta agli articoli 2446 e 2447, cod. civ. (per le Spa) e agli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter*, cod. civ. (per le Srl), ha individuato la soglia di "gravità" delle perdite quando queste raggiungono, una volta diminuite delle riserve iscritte nel patrimonio netto – fatta esclusione di quelle che espressamente non possono essere utilizzate neppure a copertura delle perdite¹ -, la soglia di 1/3 del capitale.

La disciplina civilistica detta poi particolari procedure, talora derogate solo da norme speciali, che gli organi sociali devono attivare una volta che le perdite raggiungono la suddetta soglia di "gravità", e dedicano una specifica attenzione alle perdite che la eccedono, indicando fra gli opportuni rimedi adottabili la riduzione del capitale sociale nominale al fine di formalizzare l'assorbimento delle perdite che ne hanno eroso la consistenza oltre la suddetta soglia di allerta².

Quando, invece, le perdite cumulate sono di importo inferiore al terzo del capitale sociale, l'ordinamento civilistico non tratta in modo specifico della riduzione del capitale sociale quale misura adottabile per il loro assorbimento in assenza di riserve disponibili presenti nel patrimonio netto; questa circostanza non sottrae tuttavia un interesse pratico ad affrontare e risolvere il dubbio se in questa situazione sia o meno esperibile da parte degli organi sociali la soluzione della riduzione del capitale sociale quale strumento di assorbimento delle perdite ancora al di sotto della soglia di "gravità". L'interesse pratico potrebbe essere, ad esempio, quello dei soci intenzionati a consentire una più agevole e diretta distribuzione di attesi utili futuri, oppure quello di favorire un futuro aumento del capitale sociale senza dover comunque riportare a nuovo le perdite, o, infine, semplicemente il fatto di non voler esporre in bilancio le perdite per ragioni anche solamente "estetiche" quando, ad esempio, la misura del capitale sociale risulta oltremodo capiente.

Venendo, quindi, al tema specifico della fattibilità o meno, e in caso affermativo, secondo quale procedura, di una riduzione di capitale a fronte di perdite di ammontare inferiore alla soglia del terzo del capitale, il primo snodo interpretativo che si pone dinanzi alla disamina è se, nel caso di specie, si debba comunque fare ricorso alla disciplina prevista dall'ordinamento per la riduzione "reale" del capitale sociale, e, quindi, alle norme contenute agli articoli 2445 e 2482, cod. civ..

A questo primo interrogativo, la recente massima n. 203 pubblicata dal Consiglio notarile di Milano, aderendo alla tesi propugnata dalla prevalente dottrina, risponde in modo negativo; ovvero,

¹ In merito alla gerarchia nell'utilizzo delle riserve ai fini della copertura delle perdite, in giurisprudenza si veda Cassazione, sentenze n. 14210/2022 e n. 15087/2022

² Per approfondimenti in tema di riduzione non proporzionale del capitale sociale in presenza di perdite, si vedano i contributi di G. Bevilacqua, "Perdite rilevanti e riduzione non proporzionale del Capitale sociale Parte prima" in La Rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2013 e G. Bevilacqua, "Perdite rilevanti e riduzione non proporzionale del Capitale sociale Parte seconda" in La Rivista delle operazioni straordinarie n. 2/2013.

nel caso di specie si ritiene che non debba trovare applicazione la disciplina della riduzione "reale" del capitale sociale, proprio perché non si realizza né una diminuzione dell'attivo patrimoniale (in quanto non avviene, in attuazione di questa decisione dei soci, alcuna restituzione ai soci stessi degli apporti al capitale ritenuti esuberanti) né si ha una imputazione alla formazione di una riserva della quota del capitale sociale oggetto della deliberazione di riduzione.

Diversamente, quando si decide della riduzione del capitale per la copertura di perdite inferiori a 1/3 del capitale stesso, nell'assunto che tale decisione è certamente del tutto facoltativa, non trovando una fonte normativa che ne impone l'esecuzione, non si determina alcuna reale contrazione di quel vincolo di indisponibilità che grava sul capitale sociale, poiché in concreto il patrimonio netto della società già risulta diminuito in corrispondenza proprio dell'importo delle perdite, sicché una simile delibera non fa altro che dare atto e formalità a un patrimonio già ridotto dalle perdite cumulate.

L'effetto immediato di questa soluzione interpretativa è che la delibera in questione non soggiace al termine previsto a favore dei creditori per il diritto di opposizione ex articoli 2445 e 2482, cod. civ., poiché in concreto tale decisione non ha l'effetto di recare alcuna diminuzione della garanzia reale rappresentata dal capitale sociale nei confronti dei creditori sociali, stante l'esistenza reale di un patrimonio netto già di fatto eroso dalle perdite che vengono formalmente assorbite dalla riduzione del capitale nominale.

Altra questione attiene poi alla procedura da adottare da parte degli amministratori ai fini della decisione dei soci in rassegna. Se da una parte si può senz'altro escludere che la fattispecie inneschi obblighi di convocazione dell'assemblea dei soci nei termini stretti del "senza indugio" (termine che la dottrina identifica, ai sensi dell'articolo 2631, comma 1, cod. civ., con i 30 giorni successivi a partire al momento in cui si ha contezza del verificarsi della condizione), poiché appunto si verte nel caso di perdite al di sotto della soglia di allerta, la giurisprudenza ha, invece, ritenuto che anche a questa circostanza sia applicabile l'*iter* procedurale informativo previsto per il caso di perdite di ammontare superiore al terzo del capitale sociale.

Dovrà perciò essere presentato all'assemblea dei soci un bilancio di esercizio, oppure, una situazione patrimoniale infrannuale, aggiornati secondo le stesse prescrizioni applicabili alle fattispecie regolate dagli articoli 2446 (per le Spa) e 2482-ter (per le Srl), cod. civ.. Tale documentazione, peraltro, si osserva nella massima notarile in commento, è indispensabile per poter constatare la sussistenza e l'ammontare delle perdite che si intende portare a riduzione del capitale sociale, e l'aggiornamento recente (per il bilancio, vale il generale criterio del periodo non superiore ai 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio³) ha lo scopo non solo di quantificare la perdita in misura adeguatamente aggiornata, ma anche di scongiurare che utili di infraperiodo in maturazione possano eventualmente diminuire, o addirittura assorbire le perdite, sino a rendere la decisione di imputare le perdite alla riduzione del capitale sociale non più suscettibile di essere assunta⁴.

Al riguardo, si rammenta che al pari di tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, come anzidetto, occorre procedere, prima della riduzione del capitale, alla copertura delle perdite mediante azzeramento di tutte le riserve iscritte in bilancio, salvo quelle per le quali non sia consentito l'utilizzo a tale fine.

Vale peraltro osservare che, stante la natura facoltativa della riduzione del capitale per perdite inferiori a 1/3, la decisione potrebbe anche riguardare solamente una parte delle perdite evidenziate; infatti, una siffatta decisione avrebbe l'effetto di mantenere un vincolo gravante sulla distribuzione futura di utili, come pure sull'accantonamento di futuri utili a copertura delle perdite residue, per un importo superiore a quello che risulterebbe laddove le perdite fossero integralmente coperte mediante il loro assorbimento nel capitale sociale, così che non si porrebbero temi in termini di lesione o contrazione delle tutele dei creditori sociali.

Tornando poi alla posizione degli amministratori, la massima notarile prende posizione nel ritenere

³ Si veda, a titolo indicativo, la massima I.G.13 del Consiglio notarile del Triveneto in cui si afferma che "trascorsi più di 180 giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale ...". Più restrittiva, invece, la posizione assunta nella massima n. 6 del Consiglio notarile della Regione Campania, secondo cui il riferimento temporale non potrebbe essere in ogni caso superiore a 4 mesi.

⁴ Per tutti, Cassazione, sentenza n. 5740/2004.

che non sia richiesta la relazione accompagnatoria sulla situazione patrimoniale della società, come pure le osservazioni del collegio sindacale o, nella Srl, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti⁵, che è invece inderogabilmente prescritta in presenza di perdite superiori alla soglia di allerta del terzo del capitale; allo stesso modo, non sarà richiesto, salvo che lo statuto societario non lo richieda, il preventivo deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli 8 giorni antecedenti all'adunanza dei soci.

In altri termini, la decisione, che si sostanzia in una modifica dell'atto costitutivo della società, potrà essere assunta sotto il profilo procedurale applicando le regole ordinariamente previste per le decisioni che hanno per oggetto le altre modifiche dello statuto sociale.

Perdite superiori al terzo del capitale sociale: legittimità della riduzione solo parziale delle perdite

La seconda fattispecie che viene trattata nell'ulteriore massima n. 204 pubblicata dal Consiglio Notariato di Milano si riferisce all'ammissibilità di una delibera con cui si dispone una riduzione solo parziale delle perdite che complessivamente superano la soglia critica del terzo del capitale sociale, così da integrare le condizioni di cui agli articoli 2446 (per le Spa) o 2482-*bis* (per le Srl), cod. civ.. In via del tutto preliminare, la massima risolve in modo positivo la legittimità della decisione con cui si dispone, attraverso la riduzione del capitale sociale, la copertura integrale della perdita che si determina in un ammontare superiore al terzo del capitale sociale ma non tale da diminuirlo al di sotto del minimo legale. Da una parte, depone in questo senso il tenore letterale delle norme⁶ che dispongono la riduzione del capitale in proporzione alle perdite così da indicare una direzione favorevole rispetto all'abbattimento del patrimonio netto esattamente nella misura corrispondente alla perdita stessa.

La massima ritiene opportuno distinguere, a questo riguardo, 2 diverse circostanze:

1. quando la delibera di copertura delle perdite interviene durante il c.d. "periodo di grazia" e, quindi, prima dell'assemblea che viene convocata per approvare il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita; e invece
2. quando la delibera interviene in occasione della assemblea all'uopo convocata e, quindi, chiamata ad adottare le idonee misure di cui agli articoli 2446, comma 2, o 2482-*bis*, comma 4, cod. civ., ossia: coprire la perdita nella sua interezza, adottare altri provvedimenti fra i quali anche la ricapitalizzazione della società, oppure l'effettuazione di altre operazioni in grado di assicurare l'assorbimento della perdita (ad esempio, la fusione per incorporazione della società in altra avente patrimonio netto capiente).

Nella prima circostanza, ossia in costanza del c.d. "periodo di grazia", la massima in commento ritiene possibile ammettere che l'assemblea dei soci possa anche deliberare una copertura solo parziale della perdita mediante la riduzione del capitale sociale, cosa che si ritiene, invece, non più possibile una volta che il "periodo di grazia" è giunto al termine.

Il tenore letterale della norma, precisamente il primo periodo del comma 2, articolo 2446, cod. civ., chiarisce che l'obbligo di copertura integrale (o dell'assunzione dei provvedimenti alternativi idonei) si innesca solamente una volta che si è esaurito il "periodo di grazia".

Spostando poi l'angolo visuale sul piano quantitativo, è possibile osservare che la copertura solo parziale della perdita ha l'effetto di trattenere all'attivo, in caso di successivo realizzo di utili, quella parte di patrimonio che – laddove il capitale fosse, invece, ridotto per un importo pari all'intera perdita – potrebbe essere destinata ai soci (articolo 2433, comma 3, cod. civ.). Inoltre, per quanto concerne l'accantonamento alla riserva legale, si avrà come riferimento un maggiore ammontare del capitale sociale, in quanto non diminuito dall'alternativa riduzione a titolo di copertura integrale della perdita.

In altre parole, non si intravede nell'esperimento di una simile soluzione, alcuna situazione che possa indebolire la tutela dei creditori sociali.

Un *focus* particolare merita il rapporto fra la copertura della perdita di cui agli articoli 2446, comma

⁵ In merito, si veda Assirevi Documento di ricerca n. 173.

⁶ Si tratta del comma 2, articolo 2446 (nelle Spa) e del comma 4, articolo 2482-*bis* (nelle Srl), cod. civ..

2, e 2482-bis, comma 4, cod. civ., e la speciale disciplina delle perdite di cui alla L. 178/2020 che, come noto, ha sospeso l'applicazione di una parte della normativa relativa agli obblighi di copertura delle perdite e della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ. per 5 anni, sebbene solo per le perdite emerse nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e 2021.

In questo caso, l'effetto della mancata copertura delle perdite eccedenti il terzo del capitale sociale, anche una volta esaurito il "periodo di grazia", deriva dalla sterilizzazione normativa della perdita emergente al 31 dicembre 2020 e/o 31 dicembre 2021; pertanto, la perdita rilevante ai sensi degli articoli 2446 o 2482-bis, cod. civ., dovrà essere in tal caso determinata al netto di quella rinviata ai sensi della citata disciplina emergenziale.

La massima riporta l'esempio di una Srl con capitale sociale di 90.000 euro che – ai sensi della legge speciale – ha rinviato la copertura delle perdite emerse al 31 dicembre 2021 per 35.000 euro; nel caso di ulteriore perdita successiva al 31 dicembre 2021 per un ammontare di 60.000 euro, la società dovrà coprire tale perdita, allorché sussistano i presupposti che rendono obbligatoria la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2482-bis, comma 4, cod. civ., per una somma superiore a 30.000 euro, in modo da ricondurre la perdita non rinviata sotto al limite del terzo.

Perdite e aumento del capitale sociale a pagamento

La trattazione dell'argomento in esame si completa andando anche ad approfondire il diverso caso in cui, anziché deliberare la riduzione del capitale sociale per assorbire le perdite, venga deciso un aumento del capitale sociale.

La legittimità di un aumento del capitale in presenza di perdite ha formato oggetto di approfondimento già nella massima n. 122 pubblicata dal Consiglio notarile di Milano in cui si afferma che l'aumento del capitale, in presenza di perdite, è ammissibile in tutte e 3 le circostanze qui di seguito elencate⁷:

1. in presenza di perdite che incidono sul capitale in misura inferiore a 1/3;
2. in presenza di perdite di ammontare superiore a 1/3 del capitale sociale, poiché:
 - a) si tratta di una circostanza che rientra nel novero degli "opportuni provvedimenti" eseguiti dai soci, quando il capitale non si è ridotto al di sotto del minimo di legge;
 - b) si tratta di un intervento esperibile in qualsiasi istante antecedente all'assemblea che è convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui le perdite si sono manifestate;
 - c) si tratta di interventi dei soci che potrebbero essere in ultimo decisi anche in sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui le perdite si sono manifestate, a condizione che l'aumento di capitale sia tale da ridurre la perdita al di sotto del limite del terzo e che lo stesso venga tempestivamente sottoscritto;
3. in presenza di perdite di ammontare superiore a 1/3 del capitale sociale e tali da ridurre l'importo al di sotto del minimo legale, e quindi come interventi decisi in occasione dell'assemblea convocata ex articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ., a condizione che l'aumento del capitale avvenga in misura idonea a ricondurre le perdite al di sotto del terzo del capitale e che lo stesso venga tempestivamente sottoscritto.

Nel caso delle perdite di importo inferiore a 1/3 del capitale sociale⁸, infatti, i terzi trovano adeguata tutela nel fatto che, in seguito all'aumento del capitale, il patrimonio netto della società rifletterà un miglioramento sostanziale; inoltre, i terzi saranno informati in modo adeguato delle condizioni in cui si trova la società, stanti gli obblighi di informativa gravanti sugli amministratori chiamati ad attestare che non sussistono perdite in misura superiore al terzo, che avrebbero altrimenti determinato l'adozione delle diverse procedure di legge.

Quanto al caso delle perdite di importo superiore a 1/3 del capitale sociale ma che non lo riducono al di sotto del minimo legale, nell'ordinamento vigente non si rinviene alcuna preclusione, né alcu-

⁷ In senso favorevole, anche Assonime ne Il caso n. 1/2013 in cui si fa menzione anche di un orientamento positivo tratto dalla comunicazione Consob 12 ottobre 2011.

⁸ In senso favorevole si esprime anche lo Studio n. 14-2008/I del Consiglio nazionale del Notariato.

na norma che subordini l'aumento del capitale alla preventiva copertura delle perdite.

La norma ammette addirittura che, nel caso di una perdita superiore a 1/3 del capitale, la società possa proseguire sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo senza che l'assemblea assuma alcuna decisione in merito; non vi è allora ragione per cui dovrebbe essere preclusa un'operazione che comunque ha l'effetto di rafforzare la dotazione patrimoniale della società.

L'aumento del capitale è un'operazione che assicura la massima trasparenza, è un atto soggetto a pubblicità legale, così che i terzi potranno avere immediata conoscenza della dimensione della perdita e delle informazioni prodotte dagli amministratori.

Infine, anche l'interesse dei soci a mantenere inalterate le partecipazioni, o a consentire l'ingresso di nuovi soci, è un interesse meritevole di tutela al pari di quello della società, dei suoi creditori e dei terzi i quali non ne ricevono per questo alcun documento.

Infine, nel caso delle perdite di importo superiore a 1/3 del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del minimo legale, ancora una volta nella norma non si rinviene un obbligo inderogabile alla riduzione del capitale; ciò ricorre solo qualora nel momento in cui l'assemblea è chiamata a deliberare, le perdite accertate siano ancora superiori al terzo. Non invece se, *medio tempore*, le perdite siano state assorbite come potrebbe avvenire proprio mediante un aumento del capitale sociale.

Non si rinvengono perciò differenze fra l'aumento del capitale che lascia le perdite invariate, da una parte, e la sua preventiva riduzione o il suo azzeramento, con successivo ripristino. La massima notarile parla a questo proposito di "*equivalenza funzionale*" delle 2 modalità, poiché esse perseguono lo stesso obiettivo.

Infine, sotto il profilo strettamente finanziario, quanto all'affluenza del denaro delle casse sociali, in caso di esecuzione dell'aumento di capitale non si determina alcuna contrazione dell'impegno dei soci i quali, in ogni caso, dovranno versare almeno il 25% del capitale sottoscritto.

Riferimenti normativi

articoli 2445, 2446, e 2447, 2482, 2482-*bis*, e 2482-*ter*, 2484 e 2631, cod. civ

La fiscalità diretta della svalutazione delle rimanenze di magazzino

Specialmente in periodi "complessi" come quello attuale, le aziende sono spesso indotte a considerare se la valorizzazione delle rimanenze di magazzino al termine di ciascun esercizio corrisponda al costo d'acquisto delle stesse o, a causa di dinamiche settoriali o macroeconomiche, si sia ridotta e, quindi, si renda necessaria, nel rispetto dei principi di prudenza, chiarezza e veridicità del bilancio, la rilevazione di una "svalutazione" del valore contabile. Tale posta di Conto economico (con contropartita nel valore dell'attivo di Stato patrimoniale) è stata oggetto di numerosi interventi di prassi e ampie discussioni, anche in considerazione delle sue valutazioni talvolta discrezionali che potrebbero avere effetti distorsivi ai fini della riduzione del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e Irap. Oggetto della presente trattazione sarà proprio la rilevanza fiscale delle svalutazioni delle rimanenze di magazzino, sia che si riferiscano a beni "fungibili" che "infungibili", ai fini delle imposte dirette.

Le previsioni civilistiche e la rilevazione contabile

L'articolo 2426, comma 1, n. 9), cod. civ. stabilisce come le rimanenze di magazzino, non immobilizzate debbano essere iscritte al costo d'acquisto o di produzione (ove siano prodotte internamente, considerando tutti i costi "direttamente imputabili al prodotto"), ovvero, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, qualora esso sia minore. Tale minor valore, tuttavia, non può essere mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi che hanno indotto il contribuente/redattore del bilancio alla svalutazione o alla diretta iscrizione del bene al (minor) valore di mercato. Pertanto, le rimanenze devono essere iscritte:

- preliminarmente al costo d'acquisto o di produzione (esclusi i costi afferenti alla distribuzione dei prodotti), trattandosi di valori ordinariamente (e puntualmente) individuabili e attribuibili ai singoli beni;
- subordinatamente, qualora l'andamento del mercato induca all'iscrizione di un valore inferiore rispetto al costo d'acquisto o di produzione, in base a tale minor importo.

Tale valorizzazione è propria dei beni "non fungibili", "unici" e non sostituibili con altri beni analoghi. Il successivo comma 10, poi, commentando i beni "fungibili", privi di propria individualità, per i quali è possibile la gestione "in massa", così come il raggruppamento in categorie omogenee, raccomanda l'iscrizione di tali beni nel rispetto dei seguenti criteri:

- metodo della media ponderata (i.e. costo medio ponderato);
- Fifo (primo entrato, primo uscito);
- Lifo (ultimo entrato, primo uscito).

Ai sensi dell'Oic 13, le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze di magazzino devono essere rilevate a diretta rettifica dei relativi valori iscritti nella voce C.I dell'attivo di Stato patrimoniale. Quanto sopra gode di piena analogia contabile con il ripristino di valore conseguente al (nuovo) incremento del valore delle rimanenze finali iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale, purché sempre nel limite del costo storico (sostenuto).

Tali variazioni (svalutazione e ripristino di valore) devono essere rilevate (per natura) nelle voci:

- A.2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti";
- B.11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci".

Si riporta un esempio di rilevazione di una svalutazione:

A.2 Variazioni prodotti finiti	a	C.I Rimanenze (prodotti finiti)	1.000	1.000
B.11 Variazioni materie prime	a	C.I Rimanenze (materie prime)	1.000	1.000

La determinazione del valore di mercato al fine della svalutazione

Ai fini contabili – ma quest’aspetto ha rilevanza anche ai fini dell’imposizione fiscale – il valore di realizzazione derivante dall’andamento del mercato (delle materie prime, come dei semilavorati o dei prodotti finiti e delle merci) necessariamente incide sulla ponderazione, da parte del redattore del bilancio, circa la necessità di svalutare o ripristinare il valore delle rimanenze finali di magazzino. In particolare, l’Oic 13 segnala che tale valore corrisponde alla *“stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita”*.

A tali fini, è necessario considerare alcuni aspetti come:

- il tasso di obsolescenza della merce (e.g. nel settore della moda);
- il tasso di rotazione del magazzino (in alcuni settori, come quello alimentare, la rotazione dev’essere altissima considerata l’elevata deperibilità della merce);
- l’impegno – sulla base di ordini o contratti già sottoscritti – da parte della clientela ad acquistare la merce giacente.

È evidente come quanto sopra lasci trasparire che la valutazione, nel caso di specie, sia basata su una significativa aleatorietà e, soprattutto, sia soggetta all’individuale conoscenza del mercato dell’imprenditore/redattore del bilancio. In concreto, quindi, il prezzo desumibile dal mercato non deve essere un dato *“certo”*, bensì un dato *“stimabile”* in quanto realizzabile sulla base della specifica conoscenza che si ha del mercato stesso.

Unitamente a quest’aspetto, l’Oic 29 (§ 59) suggerisce come i fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio (ma anteriormente alla redazione del progetto di bilancio e all’approvazione assembleare, ove prevista) che richiedano un’analisi sulla valutazione delle rimanenze – come la cessione di beni presenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo d’acquisto – e che inducano a ritenere che i beni saranno ceduti (sempre ciò avvenga) a un minor valore rispetto al costo originariamente contabilizzato, debbano portare il redattore del bilancio a considerare questi aspetti ai fini della svalutazione del valore delle rimanenze finali di magazzino. Quanto sopra – che deve trovare applicazione per singola referenza risultante a magazzino – è risultato particolarmente impattante specialmente a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, ove con il D.L. 18/2020 è stato prolungato il termine ultimo *“ordinario”* per l’approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni.

Profili Irpef e Ires della svalutazione delle rimanenze di magazzino

Tralasciando quanto previsto dall’articolo 92-*bis*, Tuir con riferimento all’applicazione del costo medio ponderato e del Fifo in particolari settori e dall’articolo 93, Tuir con riferimento alle opere ultrannuali, l’articolo 92, Tuir prevede chiari criteri di determinazione del valore delle rimanenze ai fini Irpef e Ires; in particolare:

- *in primis*, è prevista la possibilità di valorizzare le rimanenze finali a costi specifici;
- subordinatamente, esse possono essere contabilizzate a un valore non inferiore a quello risultante dai raggruppamenti dei beni in categorie omogenee per natura e valore in base a specifici criteri definiti dai commi 2, 3 e 4.

Fatta questa doverosa premessa, funzionale a comprendere come il Legislatore fiscale pretenda dal redattore del bilancio massimo rigore nella valorizzazione delle rimanenze nel rispetto di specifici criteri fiscali, ciò che maggiormente deve interessare è che – nel rispetto dell’articolo 2426, comma 9 cod. civ. – come previsto dall’articolo 92, comma 5, Tuir, con specifico riferimento ai beni *“fungibili”* *“se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale”*.

Posto, quindi, che l’impresa ha la libera facoltà – nel rispetto dei principi di redazione del bilancio – di svalutare o meno le proprie rimanenze di magazzino, la deducibilità di tale posta di Conto eco-

nomico è strettamente soggetta al fatto che la svalutazione sia dovuta a un minor "valore normale" delle rimanenze rispetto alla loro quantificazione espressa in bilancio.

Pertanto, qualora il valore delle rimanenze – stabilito nel rispetto dell'articolo 92, comma 2, 3 e 4, Tuir – sia superiore rispetto al valore normale, così come definito dall'articolo 9, comma 3, Tuir ("il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi"), la svalutazione necessitata dai Principi contabili e contabilizzata risulta essere sempre deducibile ai fini delle imposte dirette.

La valutazione di magazzino conseguente (comprendente, quindi, la svalutazione) risulta essere a tutti gli effetti fiscalmente rilevante anche nei periodi d'imposta successivi, sempre che le rimanenze non siano poi contabilizzate e iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale a valori superiori (per ripristino).

Sulla base di questo, ai fini della svalutazione delle rimanenze di magazzino il contribuente è tenuto a:

- redigere e predisporre la contabilità di magazzino (stampa dell'inventario e, ove previste, scritture ausiliarie di magazzino);
- definire puntualmente e analiticamente i criteri di calcolo e stima del "valore normale" dei beni oggetto di svalutazione (e.g. tariffari e quotazioni di mercato, borse merci, etc.); a tal fine, può essere utile considerare il settore di posizionamento dell'attività d'impresa;
- ove necessario, procedere alla distruzione/ smaltimento della merce avente alta deperibilità (anche al fine di "sgonfiare" un magazzino sovrastimato dal punto di vista commerciale e, logicamente, non espressione del valore di mercato delle rimanenze).

Apparentemente diverso è il trattamento riservato dal Legislatore fiscale alle svalutazioni relative ai beni "fungibili".

Con specifico riferimento a questa tipologia di bene, valorizzata contabilmente al "costo specifico" (la prima casistica sopra menzionata), la risoluzione n. 78/E/2013 ha infatti precisato come "la disciplina tributaria prevista in materia, così come riformata nell'ambito del Testo unico attualmente vigente, si pone dunque in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica nella misura in cui dà ingresso – ai fini della valutazione delle rimanenze – ai criteri adottati in bilancio, nel rispetto tuttavia di un valore minimo che la norma fiscale impone".

Posto, poi, che l'articolo 92, comma 5, Tuir non richiama i beni valutati a costi specifici, bensì solamente le rimanenze valutate con criteri alternativi alla valorizzazione al costo, il documento di prassi porta a ritenere che la facoltà di svalutazione avente dignità fiscale sia preclusa, ai fini Irpef e Ires, per i beni valutati al costo. Inoltre, "un'interpretazione difforme da quella appena riportata, che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzioni di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma. Tale soluzione appare, peraltro, coerente con quanto previsto per i soggetti Ias adopter dall'articolo 3, comma 2, del Decreto 8 giugno 2011, che esclude, tra l'altro, "...la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello Ias 2...", i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo".

Ad analoghe conclusioni è giunta anche la successiva circolare n. 10/E/2014, che ha affermato che "l'articolo 92, Tuir, pur assumendo i criteri di valutazione adottati in bilancio, impone per tali beni un valore minimo rappresentato dal costo. In tal senso, va letto l'esclusivo riferimento nell'ambito del comma 5 del medesimo articolo 92 ai beni valutati con criteri convenzionali alternativi al costo [Lifo, Fifo, Cmp], per i quali è espressamente riconosciuta la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Ciò nella considerazione per cui i fenomeni di natura valutativa sono accolti in via del tutto eccezionale in sede di determinazione del reddito imponibile. ...Appare coerente con il quadro normativo di riferimento, pertanto, l'irrilevanza fiscale dei maggiori valori delle rimanenze di beni valutati a costo specifico".

Di diverso avviso, invece, era la precedente interpretazione fornita dall'Adc (norma di comportamento n. 168/2007), secondo la quale il mancato richiamo fornito dall'articolo 92, comma 5, Tuir

ai beni valorizzati in base al criterio del costo specifico *"non preclude che, ai fini della valutazione al termine dell'esercizio, il loro valore debba essere comunque confrontato con il valore normale di ciascuno di essi, per tale intendendo il valore ad essi oggettivamente attribuibile, secondo la previsione dell'articolo 9, Tuir, applicando, in sede di determinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 83, Tuir, il minore fra i 2 importi, secondo il principio stabilito dall'articolo 2426, n. 9, cod. civ."*.

Alla luce di quanto sopra, pertanto:

- le svalutazioni dirette relative a beni *"fungibili"* sono indubbiamente deducibili purché sia rispettato il criterio del *"valore normale"* delle rimanenze stesse;
- le svalutazioni dirette relative a beni *"infungibili"*, poiché l'articolo 92, Tuir non prevede la casistica, potrebbero essere contestate dall'Amministrazione finanziaria qualora dedotte ai fini Irpef/Ires; si ritiene tuttavia che, stante l'ampia portata e la riconosciuta applicabilità del principio di derivazione rafforzata ex articolo 83, Tuir, quanto previsto per i beni *"fungibili"* possa essere applicato anche per i beni *"non fungibili"*, la cui mancata valorizzazione al *"valore normale"* (ove inferiore rispetto al costo storico), con quanto fiscalmente ne consegue, sarebbe ingiustificatamente iniqua;
- per quanto sia sconsigliabile dal punto di vista contabile – anche se non vietato dall'Oic 13 – l'accantonamento di uno specifico fondo rischi e oneri, non connesso al valore di realizzazione desumibile dall'andamento della valorizzazione/quotazione di mercato delle rimanenze, ma puramente *"prudenziale"* e funzionale all'iscrizione di *"poste predittive"* (e.g. l'eccessiva piovosità del periodo potrebbe, in futuro, ridurre il valore dell'uva e, quindi, del vino), non è mai deducibile ai fini Irpef/Ires, in quanto si tratta di posta discrezionale.

ESEMPIO 1

Beta Srl opera nel settore della produzione di tele per la pittura. Delta Srl opera nel settore della compravendita di opere d'arte (principalmente icone religiose russe antiche).

Le tele prodotte da Beta Srl sono beni *"fungibili"*. Le opere compravendute da Delta Srl sono evidentemente beni *"non fungibili"*.

La prima società adotta il metodo del costo medio ponderato per la rilevazione delle rimanenze di magazzino. La seconda, invece, contabilizza le icone con il metodo del costo specifico.

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha ridotto sia la richiesta di tele (a causa della minore richiesta di dipinti d'arte contemporanea), sia la richiesta di icone religiose russe.

Nel primo caso, l'eventuale svalutazione contabilizzata nel rispetto del valore di mercato – strettamente correlato con la valorizzazione desumibile dal mercato – è certamente deducibile ai fini Ires. Nel secondo, considerando che la svalutazione contabile riduce il valore di Stato patrimoniale delle rimanenze contabilizzate al costo specifico, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 78/E/2013), tale posta sarebbe ineducibile. Si ritiene, tuttavia, che vi sia ampio spazio per sostenerne la piena deducibilità ai fini Ires, sempre purché la svalutazione sia contabilizzata nella voce B.11 di Conto economico (senza rilevazione di un accantonamento a fondo rischi e oneri).

Profili Irap della svalutazione delle rimanenze di magazzino

Come noto, il D.Lgs. 446/1997 (c.d. *"Decreto Irap"*), nell'enunciare i soggetti passivi d'imposta, differenzia la disciplina Irap applicabile, rispettivamente, da:

- Snc, Sas e società a esse equiparate ex articolo 5, comma 3, Tuir (società di persone);
- società ed enti ex articolo 87, comma 1, lettera a) e b), Tuir (società di capitali).

Per i soggetti di cui al primo caso, l'articolo 5-bis, Decreto Irap stabilisce come il valore della produzione (base imponibile) sia semplicemente determinato (salvo alcune esclusioni previste ex lege, qui non rilevanti) come *"differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), Tuir... e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo Testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali"*.

La valorizzazione delle rimanenze, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 92 e 93, Tuir, deve ai fini Irap essere effettuata:

- a costi specifici o, nel caso delle opere e forniture pluriennali, sulla base dei corrispettivi pattuiti (articolo 93, comma 4, Tuir);
- in subordine, in base a un *“valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato”*:
 - nel primo esercizio in cui si verificano variazioni, in base al rapporto tra costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio e loro quantità;
 - successivamente, qualora le rimanenze siano aumentate, le maggiori quantità devono essere valutate nel rispetto di quanto previsto dal punto precedente e costituiscono voci distinte per singolo esercizio di formazione; le minori quantità, invece, si impuntano agli incrementi più recenti;
- alternativamente, nel rispetto del metodo del costo medio ponderato o del Fifo.

Quanto sopra è funzionale a comprendere come la norma applicabile alle società di persone non preveda in alcun caso, ai fini Irap, la possibilità di rilevare – nemmeno quale variazione direttamente imputabile alle voci A.2 e B.11 del Conto economico – una variazione contabile deducibile conseguente a una svalutazione (anche conseguente all'obsolescenza o al decremento del valore realizzabile in caso di cessione) delle rimanenze stesse, salvo tale variazione non si discosti dal *“valore minimo fiscale”* previsto dal Tuir. Pertanto, trova piena applicazione, anche ai fini Irap per le società di persone, quanto previsto ai fini Irpef dal Tuir.

Differente è la norma applicabile alle società di persone che, in dichiarazione, abbiano optato per il regime di cui all'articolo 5, Decreto Irap (ordinariamente applicabile alle società di capitali) e, appunto, applicabile anche alle società di capitali. Quest'articolo stabilisce che: *“per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425, cod. civ, con esclusione delle voci di cui ai n. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)”*. Come evidenziato, tale norma non fa in alcun modo riferimento alla valorizzazione fiscale (ex articolo 92 e 93, Tuir) delle rimanenze finali. Pertanto, teoricamente, non vi dovrebbero essere dubbi circa la possibilità di dedurre ai fini Irap le svalutazioni delle rimanenze di magazzino contabilizzate – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2426, cod. civ. e dall'Oic 13 – nelle voci A.2 e B.11, purché nel rispetto del criterio del valore realizzabile desumibile dal mercato.

Più dubbio, invece, è il caso delle svalutazioni *“discrezionali”* potenzialmente basate sull'obsolescenza dei materiali o delle merci giacenti in magazzino, anche in base – a mero titolo esemplificativo – all'esclusivo calcolo matematico del tasso di rotazione delle giacenze di magazzino, non necessariamente correlato al valore di mercato dei beni stessi (per quanto possa essere un indicatore funzionale a tale valutazione, come peraltro stabilito dall'Oic 13).

Ebbene, in tal caso le soluzioni contabili, potrebbero essere 2:

1. rilevazione della svalutazione nelle voci A.2 e B.11 *“per natura”*; qui chiaramente, dovrebbero trovare imputazione solamente le riduzioni di valore delle rimanenze oggettivamente imputabili all'andamento del mercato che, nel rispetto della normativa Irap (coerente con quella civilistica), dovrebbero anche essere deducibili;
2. rilevazione di accantonamenti per fondi per rischi e oneri, nelle voci B12 e B13 di Conto economico, ordinariamente non deducibili.

In questo secondo caso, la circolare n. 12/E/2008 ha fornito importanti chiarimenti applicabili anche alle svalutazioni contabilizzate quali accantonamenti a fondi per rischi e oneri. Il documento di prassi ha infatti precisato che:

- le poste di natura estimativa – quali sono le voci B12 e B13 – non devono rilevare ai fini della determinazione della base imponibile Irap;
- la deduzione di tali voci può comunque avvenire *“al momento dell'effettivo sostenimento ancorché non espressamente risultanti nella relativa voce del Conto economico per l'utilizzo del fondo iscritto nel passivo”*; sempre purché tali costi sarebbero stati contabilizzabili, per natura e in assenza di stima o incertezza, in una voce della sezione B del Conto economico.

Da quanto sopra deriva che: "qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, tali poste vengano imputate ad altre voci dello schema di Conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione. Ne consegue che eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non possono beneficiare di un trattamento differenziato e, conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile Irap. I corrispondenti costi, come ricordato risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile Irap solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap".

ESEMPIO 2

Alfa Sas opera nel settore del commercio all'ingrosso di alimenti e bevande. Al 31 dicembre 2022 decide di operare le seguenti svalutazioni sulle rimanenze:

- 20% - svalutazione diretta (B.11) dei prodotti companatici, considerando che nei mesi freddi la possibile maggior disponibilità di farine provenienti dall'Est Europa talvolta comporta una maggior disponibilità di materia prima (con conseguente riduzione dei prezzi);
- 10% - accantonamento (B12) per i prodotti caseari forniti dalla Beta Spa, che è stata costretta a ritirare una parte della propria produzione (non quella destinata ad Alfa Sas) perché contenenti escherichia coli in quantitativi potenzialmente nocivi per la salute;
- 22% - svalutazione diretta (B.11) del caffè in grani, considerando che il valore delle derrate provenienti dal Sud America contrattate alla borsa delle *commodity* di Chicago ha subito una riduzione di pari entità.

Stante quanto sopra discusso e descritto, si ritiene che l'unica svalutazione deducibile ai fini Irap nell'anno 2022 sia quella afferente alla riduzione del valore di mercato del caffè in grani, considerando che negli altri casi gli accantonamenti o le svalutazioni sono contabilizzazioni stimate, basate su ipotesi non oggettive né necessariamente coerenti con l'effettivo valore di mercato alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Conclusioni

Tralasciando il trattamento contabile riservato alle svalutazioni, risulta interessante notare come i criteri di deducibilità previsti da Irpef/Ires e Irap talvolta differiscano nel rispetto delle differenti definizioni normative. Nello specifico:

- l'articolo 5-*bis*, Decreto Irap (società di persone) stabilisce come l'unica variazione ammessa alla deduzione debba corrispondere con quanto stabilito dagli articolo 92 e 93, Tuir (nel rispetto del "valore minimo fiscale" delle rimanenze);
- l'articolo 5, Decreto Irap (società di capitali e società di persone "con opzione", invece non fa riferimento ai requisiti Tuir; è pertanto possibile dedurre ai fini Irap le svalutazioni delle rimanenze di magazzino in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2426, cod. civ., sempre purché sia rispettato il criterio civilistico del valore realizzabile desumibile dal mercato;
- diversamente, ai fini Irpef e Ires, i criteri di deducibilità delle svalutazioni delle rimanenze potrebbero differire a seconda del fatto che le rimanenze siano formate da beni "fungibili" o "infungibili"; nel primo caso, infatti, purché sia rispettata la contabilizzazione al "valore normale", la deduzione della svalutazione è sempre fiscalmente rilevante; qualche dubbio, invece, sussiste per i beni "non fungibili", contabilizzati al costo specifico, per i quali l'Amministrazione finanziaria ha escluso la deducibilità della svalutazione; posto, comunque, che il principio di derivazione rafforzata previsto dall'articolo 83, Tuir dovrebbe trovare ampia applicazione anche in questo caso, si ritiene vi siano ampi spazi per sostenere la piena deducibilità – sempre nel rispetto del "valore normale" dei beni – delle svalutazioni rilevate a Conto economico.

Riferimenti normativi

articolo 2426, cod. civ

articoli 83, 92 e 93, Tuir

articolo 5 e 5-*bis*, D.Lgs. 446/1997

Coniugi con abitazioni divergenti: la Consulta autorizza l'ipotesi della doppia abitazione principale ai fini Imu

La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta (sentenza n. 209/2022) con una pronuncia a dir poco dirompente, nella definizione di abitazione principale ai fini Imu che oggi risulta del tutto stravolta: viene, infatti, rimossa, nel controllo del requisito anagrafico, la necessità di verifica della dimora e della residenza dei familiari.

In tale modo si pone un altro tassello a tale norma che aveva visto una interpretazione restrittiva proposta dalla Corte di Cassazione, superata da una nuova formulazione della norma di riferimento apportata, con decorrenza dal 2022, a opera del c.d. Decreto Fiscale. Come detto, questo quadro è stato stravolto dalla Consulta che ha eliminato la parte della disposizione che faceva riferimento alla dimora e alla residenza dei familiari, autorizzando di fatto i nuclei, caratterizzati dal fatto che i coniugi presentano una diversa residenza (in particolar modo per motivi di lavoro), a beneficiare dell'esenzione Imu in relazione anche a 2 immobili contemporaneamente.

Tale intervento ha tanto travolto la norma previgente, aprendo la strada all'ipotesi di richiesta di rimborso al Comune di ubicazione dell'immobile che era stato oggetto di tassazione, quanto modificato la norma vigente, il che comporta anche un cambiamento di approccio dei contribuenti alla liquidazione dell'imposta afferente i periodi d'imposta 2022 e successivi.

Abitazione principale

L'abitazione principale, quando il fabbricato non è di lusso, è esente dall'Imu; qualora l'immobile è di lusso, invece, l'imposta viene pagata sulla base di un'aliquota ridotta deliberata dal Comune (l'aliquota di legge è fissata al 4 per mille, ma il Comune può incrementare o ridurre del 2 per mille) e con l'applicazione della detrazione pari a 200 euro. A tal fine, sono definiti di lusso gli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il trattamento previsto per l'abitazione principale è esteso alle relative pertinenze: ai fini Imu sono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. La norma si riferisce anche alle pertinenze iscritte in Catasto unitamente all'unità a uso abitativo: questo significa che nella verifica delle pertinenze occorre controllare che non ve ne sia alcuna inglobata nell'abitazione principale, nel senso che abitazione e pertinenza risultano accatastate congiuntamente e sono rappresentate da un unico identificativo catastale e un'unica rendita, perché in tal caso occorre ridurre il numero di pertinenze "esterne" agevolabili.

La definizione di abitazione principale

L'articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019 al primo periodo stabilisce quanto segue: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Questa parte della disposizione, in vigore dal 2020, non è dissimile ad analoga previsione applicabile dal 2012 e contenuta nell'articolo 13, D.L. 201/2011 e *medio tempore* confermata nella L. 147/2013. Si tratta della regola generale che definisce l'abitazione principale ai fini Imu, che si innesca quando vengono contemporaneamente soddisfatti 2 requisiti:

1. congiunto accatastamento: l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Conseguentemente, il contribuente che deciderà di utilizzare, come unica abitazione, immobili che catastalmente sono separati, non potrà considerarli entrambi abitazione principale ma, al contrario, solo per uno potrà invocare l'esenzione, mentre l'altro scon-

terà l'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria stabilita dal Comune;

2. dimora e residenza coincidenti: viene richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni. Può considerarsi abitazione principale solo l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Il tema dei familiari

La norma in commento, nella versione vigente sino al 2021, prevedeva però una specificazione che vincolava l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contribuente e il coniuge presentavano dimore e/o residenze divergenti: *"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"*.

Si tratta di una previsione con chiaro scopo antielusivo per evitare il moltiplicarsi dei fabbricati agevolati tramite il cambio di residenza dei familiari; la disposizione si è però già da subito dimostrata piuttosto articolata da interpretare.

Per prima cosa va detto che, sotto questo profilo, occorre far riferimento ai soli coniugi, senza che un eventuale trasferimento di residenza o dimora del figlio (perché, ad esempio, frequenta l'Università) potesse far perdere il requisito ai genitori. Questa tesi è stata condivisa dal Mef nella circolare n. 3/DF/2012. In base a tale norma, nel caso in cui il contribuente risiedeva e dimorava in immobile diverso da quello in cui risiedeva e dimorava il coniuge, entrambi avrebbero finito per perdere le agevolazioni per abitazione principale. Il secondo periodo però interveniva in maniera forse troppo sibillina stabilendo comunque che nel Comune le agevolazioni potevano essere beneficate solo per un immobile. Ma questa previsione offriva spazio a diverse interpretazioni: doveva interpretarsi come una specificazione del periodo precedente, oppure essa ne costituiva una deroga?

L'interpretazione sul punto da parte della circolare n. 3/DF/2012 ha permesso di chiarire (almeno per qualche tempo) il dilemma, anche se francamente lasciava più di qualche perplessità: nei fatti tale previsione avrebbe limitato l'applicazione del vincolo al nucleo familiare nel solo caso di immobili ubicati nello stesso Comune, mentre se gli immobili erano ubicati sul territorio di diversi Comuni tale previsione non sarebbe risultata operativa, con la conseguenza che ciascun coniuge per la verifica della spettanza delle agevolazioni doveva valutare solo la propria posizione.

In altre parole, la seconda parte della norma richiamata, secondo il Mef, sarebbe una specificazione della prima: mentre viene regolamentato il caso di abitazioni ubicate nell'ambito dello stesso Comune, secondo il Dipartimento fiscale: *"il Legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative"*.

Si trattava di una lettura molto limitante, che nella sostanza disinnescava la portata della disposizione in commento. In realtà, non vi sono evidenze che la norma avesse intenzione di limitare il vincolo al solo caso di 2 immobili ubicati nello stesso Comune.

Anzi, a ben vedere, l'ultimo periodo pareva essere una concessione rispetto al requisito precedentemente espresso. Quindi, così interpretando, ad esempio:

- se il marito dimorava e risiedeva nel proprio immobile ubicato a Milano e la moglie dimorava e risiedeva nel proprio immobile ubicato a Venezia, sulla base di tale interpretazione occorreva concludere che nessuno dei 2 avrebbe beneficiato dell'agevolazione;
- al contrario, al verificarsi della stessa situazione (coniugi che dimorano e risiedono in abitazioni diverse), ma con i 2 immobili ubicati nel medesimo Comune, anche se in nessuno dei 2 formalmente abitava l'intero nucleo familiare, comunque almeno uno dei 2 avrebbe potuto beneficiare dell'agevolazione.

In tal senso aveva cominciato a esprimersi la giurisprudenza di merito già da diversi anni (si segnala sul punto la CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, con le sentenze n. 1287/2018 e n. 2573/2018), segnalando come non pareva corretto disinnescare il limite nel caso di immobili ubicati in Comuni diversi, preferendo una interpretazione in linea con quella già in precedenza consolidata con riferimento all'Ici.

Sulla scorta di tale posizione constano anche le pronunce della Cassazione: tra le molte si ricordano le sentenze n. 20130/2020, n. 2194/2021 e n. 17408/2021. I giudici della Suprema Corte hanno preferito l'interpretazione più letterale della disposizione: quando i coniugi dimorano e risiedono in immobili diversi si sarebbe dovuta considerare non applicabile l'esenzione. Il fatto che le 2 abitazioni fossero ubicate nel medesimo Comune, come detto, risultava una deroga che permetteva, almeno in relazione a una delle 2 abitazioni, di ottenere l'esenzione.

Va detto, comunque, che anche la Cassazione si era dimostrata più "tollerante" quando la residenza in Comuni diversi era motivata. In particolare, nella sentenza n. 17408/2021, i giudici della Suprema Corte avevano aperto all'agevolazione anche al caso di separazione fisica tra i coniugi senza che vi fosse una frattura del rapporto coniugale: *"non può escludersi che i 2 coniugi, ad esempio, per motivi di lavoro, fissino in 2 differenti, e magari distanti, Comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza (e in assenza, ripetesi, di qualsivoglia deduzione e prova in ordine alla rottura del rapporto coniugale) dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l'abitazione "principale" del nucleo familiare, riconoscendo l'esenzione solo allo stesso.*

Per dirimere la questione il c.d. Decreto Fiscale (articolo 5-*decies*, D.L. 146/2021 introdotto in sede di conversione) ha innovato, con decorrenza dal 2022, la disciplina portando una nuova definizione di abitazione principale; l'articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019, a seguito di tale modifica, prevedeva quanto segue: *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare".*

Tale nuova definizione proposta non può certo definirsi una conferma della posizione precedentemente espressa dalla circolare n. 3/DF/2012. Si tratta al contrario di una nuova definizione proposta per trovare un contemperamento dei contrapposti interessi:

- dei contribuenti, che potranno sempre e comunque beneficiare dell'esenzione anche quando i coniugi abitano in immobili diversi;
- dei Comuni, che hanno uno strumento per arginare gli intenti elusivi volti a moltiplicare le esenzioni per abitazione principale.

La specificazione dell'ultimo periodo introdotta per il 2022, che ammette l'esenzione per abitazione principale, permette sempre e comunque di agevolare una delle 2 abitazioni, anche se gli immobili destinati ad abitazione principale dai 2 coniugi sono ubicati in Comuni diversi.

Inoltre, nell'applicare l'esenzione, dovevano essere i contribuenti a scegliere quale dei 2 immobili potenzialmente esentabili avrebbe fruito effettivamente dell'agevolazione; al riguardo era richiesto di indicare al Comune di ubicazione quale fosse l'immobile prescelto, tramite la presentazione della dichiarazione Imu.

La pronuncia della Corte Costituzionale

Come detto, tale impostazione è stata del tutto stravolta dalla recente sentenza della Consulta che ha pronunciato la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in commento, nella parte in cui vincola l'esenzione alla verifica delle risultanze anagrafiche del coniuge: tale vincolo, osservano i giudici, porterebbe un ingiusto danno ai contribuenti coniugati, con questo contravvenendo in particolare all'articolo 31, Costituzione (oltre che agli articoli 3 e 53, Costituzione), che pone la tutela della famiglia alla base del nostro ordinamento giuridico. Osserva la Corte come, in base alla norma cassata, una coppia di fatto godrebbe di un doppio beneficio, che risulterebbe invece precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile.

Pertanto, ciascun contribuente deve considerarsi libero di scegliere il proprio domicilio e fissare la propria residenza anche in maniera divergente rispetto al coniuge, concordando con questo il miglior modo per la gestione degli interessi affettivi ed economici della famiglia. Se tali interessi portano a utilizzare 2 diverse abitazioni, entrambe potenzialmente possono essere esentate.

A seguito di tale intervento, la formulazione della norma di esenzione Imu per l'abitazione principale deve intendersi la seguente: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile*

nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Come risulta evidente, è stato rimosso il secondo periodo e, quindi, scompare ogni riferimento alla residenza del coniuge: la Consulta ammette all'esenzione anche 2 distinte abitazioni per un nucleo familiare, se specifiche esigenze hanno condotto i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti.

Nella sentenza i giudici però tengono a specificare che tale nuova posizione non determina, in alcun modo, una situazione in cui le c.d. "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire dell'esenzione: ove i coniugi abbiano la stessa dimora abituale (e, quindi, principale) l'esenzione spetta una sola volta.

La sentenza elimina l'automatismo e responsabilizza i Comuni e le altre Autorità preposte a effettuare adeguati controlli.

L'aspetto che in questa sede preme segnalare è come la declaratoria di incostituzionalità riguardi tanto le norme previgenti (di analogo tenore, contenute nell'articolo 13, D.L. 201/2011 e richiamato dalla L. 147/2013), quanto quella attuale applicabile dal 2022, così come risultante dalla riforma introdotta dall'articolo 5-*decies*, D.L. 146/2021, il quale comunque assicurava il beneficio dell'esenzione almeno a una delle abitazioni utilizzate dai coniugi.

Come detto, secondo la Consulta, la residenza del coniuge non è più un parametro rilevante, con la conseguenza che i 2 coniugi che dimorano e risiedono in 2 immobili diversi, hanno diritto a fruire dell'esenzione su entrambi.

Questo necessariamente solo per la quota di proprietà.

ESEMPIO 1

Il marito risiede e dimora nell'immobile A al 100% di sua proprietà, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B al 100% di sua proprietà.

Entrambi gli immobili risultano esenti.

ESEMPIO 2

Il marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B ed entrambi gli immobili sono detenuti al 50%.

Il marito esenta il suo 50% dell'immobile A e la moglie esenta il suo 50% dell'immobile B, mentre le rimanenti quote sono tassabili.

ESEMPIO 3

Il marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B ed entrambi gli immobili sono di proprietà del marito al 100%.

Il marito esenta l'immobile A mentre tassa integralmente l'immobile B.

ESEMPIO 4

Il marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B.

La moglie è proprietaria a 100% dell'immobile A mentre il marito è proprietario al 100% dell'immobile B (proprietà "incrociate").

Entrambi gli immobili sono tassati ordinariamente.

Quindi non è puntuale dire che la Cassazione apre all'esenzione di entrambi gli immobili abitati, in quanto in realtà semplicemente elimina il vincolo del nucleo familiare alla verifica della spettanza dell'esenzione, ma, comunque, ogni contribuente deve verificare la propria dimora e residenza nell'immobile che intende esentare.

Tale esonero potrà essere fatto valere già in sede di versamento del saldo in scadenza il prossimo 16 dicembre; per il recupero di quanto eventualmente versato in occasione della prima rata in scadenza lo scorso 16 giugno sarà possibile conguagliare con l'imposta dovuta in relazione ad altri immobili, mentre se questo è l'unico immobile nel Comune, quanto versato in più potrà essere chiesto a rimborso.

La via del rimborso

Come detto, la declaratoria di incostituzionalità riguarda anche la norma previgente, con la conseguenza che i contribuenti che abbiano versato imposta su immobili in forza del vincolo del nucleo familiare, oggi vedono aprirsi la strada per il rimborso.

La norma di riferimento per la gestione dei rimborsi in ambito di tributi locali è l'articolo 1, comma 164, L. 296/2006 (applicabile in forza del rinvio contenuto nella L. 160/2019); tale disposizione stabilisce che: *"Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza"*.

Il contribuente per presentare istanza di rimborso (su carta libera, anche se è bene verificare se il Comune prevede uno specifico modello in quanto questo certamente agevola e velocizza l'istruttoria della pratica) deve dimostrare gli elementi che giustificano l'applicazione dell'esenzione, quindi, oltre alla residenza, soprattutto va dimostrata la dimora abituale nell'immobile; su tale elemento non ci sono regole specifiche e quindi vale ogni mezzo di prova ragionevole. Si consideri, ad esempio, le utenze intestate al contribuente relative all'immobile da cui risultano consumi costanti, il medico designato risulta nella zona di tale immobile, la corrispondenza è stata recapitata all'indirizzo dell'immobile, i figli sono iscritti a scuola nei pressi dell'immobile, iscrizione a circoli, palestre o biblioteche; non tutti questi elementi devono necessariamente essere presenti, ma certo più se ne portano a sostegno, più facilmente si potrà ottenere ragione.

L'aspetto centrale risulta essere quello legato al termine per la proposizione dell'istanza di rimborso: i contribuenti hanno diritto a ottenere la restituzione delle imposte indebitamente versate nei 5 anni precedenti la data di presentazione dell'istanza al Comune (quindi, se l'istanza fosse presentata prima del 16 dicembre 2022, sarebbe possibile ottenere la restituzione di quanto versato a partire dalla rata di saldo 2017).

Va però anche segnalata una tesi (più estrema, anche fondata, ma certo molto meno piana) per la quale si potrebbe far riferimento al momento in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (il secondo presupposto richiamato dall'articolo 1, comma 164, L. 296/2006), momento che andrebbe riferito alla data in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale (ossia il 13 ottobre 2022); per chi volesse sposare tale tesi, sarebbe possibile presentare istanza di rimborso entro 5 anni da tale data (quindi fino al 12 ottobre 2027) per l'imposta relativa a tutte le annualità per le quali oggi la medesima sentenza ha stabilito l'indebito versamento. Tale soluzione verosimilmente sarà osteggiata dagli enti impositori, con la conseguenza che la strada del rimborso dovrà transitare attraverso un giudizio tributario tramite impugnazione del diniego in Commissione Tributaria. Con riferimento alle annualità per le quali il contribuente abbia subito una contestazione (ossia non aveva versato l'imposta ed è quindi stato raggiunto da un avviso di accertamento) occorrerà distinguere:

- per gli atti che sono divenuti definitivi (per atti non impugnati, ovvero, per pronunce sfavorevoli passate in giudicato) non vi sarà possibilità di sgravio per contribuente;
- per gli atti non ancora definitivi perché il giudizio risulta pendente sarà possibile richiedere al giudice la vittoria della lite a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale che ha modificato alla radice la disposizione, ovvero si potrà chiedere la cessazione della materia del contendere se il Comune, nel frattempo, dovesse aver proceduto all'annullamento dell'atto in autotutela). Per tali contenziosi, vista l'interpretazione altalenante della disposizione, pare logica la compensazione delle spese di giudizio.

Riferimenti normativi

articolo 5-*decies*, D.L. 146/2021

articolo 1, comma 741, L. 160/2019

articolo 13, D.L. 201/2011

articolo 1, comma 164, L. 296/2006

articoli 3, 31 e 53, Costituzione

Acquisto immobiliare finanziato da un terzo: il caso della liberalità diretta di denaro con atto pubblico

I documenti di prassi hanno sempre ricondotto l'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990 esclusivamente alla "liberalità indiretta", così ricomprendendovi anche il caso dell'acquisto immobiliare con pagamento del prezzo direttamente al proprietario dell'immobile. Cosa accade invece nel caso di acquisto immobiliare reso possibile dalla precedente "donazione diretta" di denaro formalizzata in un atto pubblico? Sul tema, con la recente risposta a interpello n. 366/E/2022, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti, oggetto di analisi nel presente contributo, che tuttavia appaiono poco condivisibili.

Premessa

Non è affatto inusuale che nella pratica professionale si affronti il caso della dazione di una somma di denaro da parte del padre in favore del figlio ovvero del pagamento del prezzo di acquisto di un immobile abitativo sempre da parte del padre e in favore del figlio.

Se nel caso dell'acquisto immobiliare finanziato da un terzo, in cui il pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare avviene direttamente al proprietario dell'immobile, sembrerebbero non sussistere più dubbi circa l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di donazione ex articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990 (c.d. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di seguito anche Tus), questi permangono nella ipotesi in cui si proceda invece alla donazione diretta di una somma di denaro effettuata per atto pubblico antecedente all'atto di trasferimento.

Tale *vexata quaestio* è stato oggetto di analisi e chiarimento nella risposta a interpello n. 366/E/2022 fornita dall'Agenzia delle entrate, che il presente contributo intende approfondire non prima però di aver operato alcuni cenni, sotto il profilo sia civilistico sia fiscale, alla donazione e alle altre liberalità indirette.

Atto di donazione e altre liberalità indirette

Ai sensi dell'articolo 769, cod. civ., la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. La validità di tale contratto è vincolata a un particolare rigore formale, in quanto l'articolo 782, cod. civ. richiede, a pena di nullità, che essa venga redatta per atto pubblico¹. Sebbene nel caso della donazione venga richiesto un elevato rigore formale, l'ordinamento giuridico ammette comunque che la causa liberale possa concretizzarsi utilizzando anche altri atti o negozi, diversi dalla donazione.

Invero l'articolo 809, comma 1, cod. civ., rubricato "Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità", ammette la categoria delle c.d. liberalità indirette, ovvero le fattispecie che, pur non integrando un contratto di donazione, hanno comunque un chiaro e preciso intento liberale, cosicché può pacificamente ritenersi che esse trovino piena legittimazione nell'ordinamento².

La disposizione citata, tuttavia, pur facendo espressa menzione delle liberalità indirette, non chiarisce cosa debba effettivamente intendersi con tale definizione, limitandosi a individuare le norme di applicazione comune alle donazioni e alle altre liberalità indirette.

Al fine di comprendere meglio cosa si intenda per liberalità, può essere utile evidenziare le diffe-

¹ L'articolo 48, L. 89/1913 (c.d. Legge notarile), come modificata dall'articolo 12, L. 246/2005, impone la presenza di 2 testimoni.

² L'articolo 809, comma 1, cod. civ. recita che: "Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, cod. civ. sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari".

renze tra atto gratuito in senso stretto e liberalità.

L'atto gratuito in senso stretto realizza un'attribuzione patrimoniale (o anche di un diritto personale di godimento o di credito) a beneficio di una parte, senza sopportare il relativo sacrificio, in virtù di un interesse economico del disponente o dell'obligato (che non abbia, evidentemente, fondamento in una controprestazione). È il caso, ad esempio, delle attribuzioni senza corrispettivo fatte a beneficio della clientela, come omaggi, premi, etc..

Gli atti gratuiti in senso stretto realizzano funzioni di godimento di beni (comodato) o di prestazione di servizi (mandato e deposito) attraverso obbligazioni di fare.

Invece, nel caso delle liberalità manca in capo al disponente il suddetto interesse economico: infatti nella donazione, che è una liberalità tipica, il donante persegue un interesse non patrimoniale. Quest'ultima, inoltre, realizza una funzione di attribuzione stabile di diritti su beni, che nessun contratto gratuito può avere.

Pertanto, se, da un lato, è possibile affermare che tutte le liberalità sono caratterizzate dalla gratuità, non può certamente dirsi il contrario, in quanto non tutte le fattispecie caratterizzate dalla mancanza di una controprestazione hanno spirito liberale.

La necessità di stabilire se una determinata fattispecie integri o meno una liberalità indiretta è fondamentale al fine di individuare la disciplina da applicare, ai fini sia civilistici sia fiscali.

Al riguardo, per semplicità³, giova richiamare la sentenza n. 18725/2017, nella quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono soffermate sulla distinzione tra contratto di donazione e liberalità indiretta.

In particolare, i giudici di vertice hanno evidenziato che la donazione configura un contratto tipico a forma vincolata, sottoposto a regole inderogabili, sicché deve essere utilizzato ogni qualvolta si intenda realizzare il passaggio immediato, per spirito di liberalità, di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro soggetto.

La liberalità indiretta, invece, può realizzarsi con atti diversi dal contratto, con contratti rispetto ai quali il beneficiario della donazione è soggetto terzo⁴ e finanche combinando più negozi.

Fiscalità di donazioni e liberalità indirette

L'articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006 ha reintrodotto nel nostro ordinamento giuridico l'imposta sulle successioni e donazioni, rimodulando le aliquote e le franchigie di esenzione in considerazione del grado di parentela. La materia è altresì regolata dalle norme previste dal D.Lgs. 346/1990 (Tus).

I provvedimenti citati stabiliscono un trattamento fiscale differente a seconda che si abbia a che fare con donazioni dirette o liberalità indirette.

In caso di "formale" donazione mediante atto pubblico, il contratto è assoggettato all'obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 55, Tus e all'imposta sulle donazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Tus⁵, con le aliquote e le franchigie previste dall'articolo 2, comma 49, D.L. 262/2006.

Parimenti si ritiene che, ai sensi degli articoli 1, comma 4-bis, 55 e 58, comma 5, Tus, il medesimo regime ordinario previsto per la donazione diretta, trovi applicazione anche alle "liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione".

Il comma 4-bis della disposizione citata, tuttavia, stabilisce altresì che, ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'Iva.

Tale disposizione sancisce una particolare forma di "alternatività" tra imposta sulle donazioni e

³ In tale sede si preferisce evitare di ripercorrere tutte le varie questioni giuridiche affrontate dalla dottrina. Per un approfondimento, si veda U. Carnevali, "Trattato di diritto privato", Successioni II, diretto da P. Rescigno, Vol. VI, 1982, pag. 446; U. Carnevali, "Liberalità (atti di)", in Enciclopedia del diritto, Milano, 1974, pag. 214; R. Calvo e A. Ciatti, "Diritto privato", Bologna, 2013, pag. 755; M. Di Paolo, "Negozio indiretto", Digesto, Sez. XII, Torino, 1995, pag. 126; A. Trabucchi, "Istituzioni di diritto civile", Padova, 1999, pag. 152; A. Torrente, "La donazione", Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1956, pag. 19; A. Torrente e P. Schlesinger, "Manuale di diritto privato", Milano, 2013, pag. 619.

⁴ Cfr. Cassazione n. 3263/2016, ove la donazione indiretta è stata ravvisata in una polizza a contenuto finanziario e assicurativo stipulata designando quali beneficiari, in caso di premorienza del disponente, alcuni soggetti non legati da vincolo di parentela con lo stipulante.

⁵ Infatti, l'articolo 1, comma 1, Tus dispone che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

imposta di registro o Iva, limitata agli atti aventi a oggetto immobili o aziende⁶; più precisamente, essa prevede che in presenza di un "collegamento" tra le donazioni o altre liberalità e l'atto immobiliare (o comunque l'atto avente a oggetto l'azienda), laddove sussistano le condizioni non appena indicate, l'imposta sulle donazioni non sia dovuta.

Acquisto immobiliare con pagamento del prezzo direttamente al proprietario dell'immobile

Tipico esempio di liberalità indiretta che non sconta l'imposta sulle donazioni ex articolo 1, comma 4-*bis*, Tus, è quella dei genitori che intervengono nell'atto di acquisto immobiliare stipulato dal figlio, fornendogli la provvista necessaria alla conclusione dell'affare.

I documenti di prassi hanno sempre ricondotto l'esenzione di cui al citato articolo 1, comma 4-*bis*, Tus, alla liberalità indiretta, intesa quale atto di disposizione non formalizzato in un atto pubblico che persegue le stesse finalità della donazione tipica, attraverso la quale il pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare avviene da parte del terzo beneficiante "direttamente" al proprietario dell'immobile. Difatti, con circolare n. 207/E/2000, il Mef ha precisato che, sulla scorta di quanto previsto dal citato comma 4-*bis* dell'articolo 1, Tus, introdotto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 69, L. 342/2000, è alla liberalità indiretta che non si applica l'imposta di donazione, qualora essa sia "collegata" all'atto di trasferimento, trovando applicazione la sola imposta di registro in misura proporzionale o l'Iva al suddetto atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta.

Inoltre, si è evidenziato che alle fattispecie richiamate nella disposizione sopra indicata, non si applica la presunzione di liberalità prevista dall'articolo 26, comma 1, D.P.R. 131/1986.

Ai fini dell'esenzione in esame, inoltre, si è precisato che per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi si dovrà dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici.

Di recente tale principio è stato ribadito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 12/E/2021. Più specificamente, si è rammentato che nel caso di liberalità indiretta "collegata" ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari per i quali sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'Iva, non si applica l'imposta di donazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, Tus. Inoltre, è stato precisato che l'imposta sulle donazioni trova applicazione anche nella ipotesi in cui l'atto di compravendita, al quale la liberalità è collegata, sia esentato dal pagamento dell'imposta di registro in quanto accede ai benefici fiscali di cui all'articolo 64, comma 6, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-*bis*). Ciò significa che in presenza di un atto di compravendita di un immobile, astrattamente assoggettabile all'imposta di registro in misura proporzionale, qualora la provvista economica sia fornita da un familiare dell'acquirente (in presenza, pertanto, di una liberalità indiretta), non troverà applicazione l'imposta sulle donazioni anche se il contribuente intenda beneficiare dell'agevolazione prevista dal citato articolo 64, comma 6, D.L. 73/2021.

Da ultimo, va evidenziato che tale chiarimento di prassi aderisce integralmente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 13133/2016) secondo cui, ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, Tus, è necessaria la presenza del "nesso" tra la donazione della somma di denaro e l'acquisto dell'immobile.

In caso di totale assenza o mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta. Quest'ultima, pertanto, può essere considerata come collegata a un atto di trasferimento immobiliare solo qualora l'atto di liberalità venga espressamente enunciato nell'atto stesso.

Liberalità diretta di denaro con atto pubblico

La fattispecie in cui la dazione da parte del terzo della somma di denaro necessaria all'acquisto immobiliare, si realizzi antecedentemente all'atto di trasferimento mediante la forma tipica dell'atto pubblico prevista per la donazione (quindi nelle mani del donatario e non direttamente al proprietario dell'immobile), è stata oggetto di disamina nella risposta a interpello n. 366/E/2022, di cui si è detto in premessa.

In particolare, l'istante rappresentava di voler donare a un terzo (suo figlio) una somma di denaro

⁶ Cfr. Consiglio nazionale del Notariato, studio n. 135-2011/T.

al solo scopo di consentire a detto beneficiario di acquistare un immobile abitativo.

Dopo aver richiamato la normativa in materia di imposta sulle successioni e donazioni, nonché alcuni chiarimenti di prassi intervenuti sull'interpretazione dell'articolo 1, comma 4-*bis*, Tus, questi precisava altresì di non voler intervenire direttamente nell'atto di trasferimento, ma di essere disposto a donare la somma necessaria all'acquisto con atto pubblico, separato e antecedente.

Pertanto, l'istante chiedeva se l'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 4-*bis*, Tus per le donazioni o le altre liberalità "collegate" ad atti concernenti il trasferimento (c.d. liberalità indirette), potesse trovare applicazione anche alla donazione diretta di denaro, effettuata con atto pubblico precedente all'atto di trasferimento, allo scopo esclusivo dell'acquisto di un determinato immobile censito in Catasto.

In risposta a tale quesito il contribuente prospettava una soluzione interpretativa affermativa, ovvero nel senso del riconoscimento dell'esenzione di cui al citato articolo 1, comma 4-*bis*, Tus, anche alla donazione diretta di una somma di denaro effettuata per atto pubblico, antecedentemente all'atto di trasferimento, purché sussistano talune condizioni.

In particolare l'istante rilevava la necessità di dichiarare nell'atto di donazione che la somma di denaro è oggetto di donazione esclusivamente allo scopo di consentire al donatario l'acquisto dell'immobile, con la conseguenza che nel caso di mancato acquisto, la donazione si intenderà risolta "ipso iure et de facto" con obbligo di restituzione immediata del denaro; nonché la necessità, gravante in capo al donatario, di dichiarare espressamente, nel successivo atto di trasferimento dell'immobile, che la somma utilizzata per l'acquisto è a lui pervenuta in forza di un atto di donazione, senza necessariamente esplicitare il nome del donante.

Risposta a interpello n. 366/E/2022

Nel documento di prassi in esame è stato rilevato *tout court* che l'esenzione stabilita dal comma 4-*bis* dell'articolo 1, Tus, è riconosciuta nella ipotesi in cui la "donazione o altra liberalità collegata" sia una "liberalità indiretta", vale a dire una liberalità eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata al trasferimento o alla costituzione di diritti immobiliari ovvero al trasferimento di un'azienda.

Viceversa, si è rilevato che, qualora la liberalità sia realizzata mediante un atto soggetto all'obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l'imposta di donazione.

Il *discrimen*, quindi, è stato individuato nella esecuzione della liberalità mediante un atto di disposizione "formalizzato o meno" in un atto pubblico.

Se la dazione di denaro viene eseguita senza il rispetto di alcuna formalità (quindi, senza atto pubblico), si è in presenza di una "liberalità indiretta" collegata all'atto di trasferimento immobiliare, per la quale trova applicazione l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, Tus, sempreché per il suddetto atto di trasferimento sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'Iva; invece, se la somma di denaro viene donata con la forma dell'atto pubblico, l'operazione è soggetta all'obbligo di registrazione e, quindi, sconta l'imposta di donazione.

Difatti nell'interpello in rassegna si legge testualmente che "La donazione "indiretta" collegata all'atto di trasferimento non è soggetta a imposta di donazione, in quanto si applica la sola tassazione prevista, ai fini dell'imposta di registro (in misura proporzionale) o dell'Iva, per l'atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta".

Inoltre, è stato richiamato quanto già precisato con circolare n. 207/E/2000, laddove il Mef ha suggerito, nel caso di acquisti immobiliari finanziati da terzi mediante il pagamento diretto al proprietario dell'immobile, di dichiarare nell'atto di compravendita che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante.

Inoltre, è stata sottolineata la necessità che, ai fini dell'esenzione di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 1, Tus, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità⁷, sussista un "nesso" tra la donazione del denaro e l'acquisto dell'immobile, non potendo ritenersi integrata, in difetto di ciò, la fattispecie della liberalità indiretta.

Dunque, si è concluso che l'esenzione in parola debba essere riconosciuta nella ipotesi in cui la donazione o altra liberalità, non formalizzata in un atto pubblico, sia collegata a un atto di trasferi-

⁷ Cfr. Cassazione n. 13133/2016.

mento immobiliare soggetto all'Iva o all'imposta di registro e in esso enunciata. In modo diverso, invece, se la donazione della provvista finalizzata all'acquisto dell'immobile da parte del donatario, viene formalizzata in un atto pubblico, separato e antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, è ravvisabile una donazione diretta⁸.

Quindi la donazione diretta, in quanto tale, è un atto che risulta fiscalmente rilevante, per cui deve essere assoggettata alla disciplina ordinaria in materia di imposta sulle successioni e donazioni ai sensi degli articoli 2, comma 47 e ss., D.L. 262/2006 e 1, Tus.

Da ultimo si è rammentato che tale atto di donazione, ai sensi dell'articolo 55, Tus, è soggetto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa.

Conclusioni

Con la risposta a interpello in esame, l'Agenzia delle entrate ha affermato che l'esenzione dall'imposta di donazione ex articolo 1, comma 4-bis, Tus per le "donazioni e altre liberalità collegate", non trovi applicazione in caso di donazione diretta effettuata per atto pubblico, anche se funzionale al successivo acquisto di un immobile.

Nella fattispecie esaminata essa non ha ravvisato una "liberalità indiretta" e quindi ha concluso per ritenere fiscalmente rilevante lo stipulando atto di donazione.

A sommeso parere di chi scrive, i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria non appaiono per nulla condivisibili, dacché il citato articolo 1, comma 4-bis, Tus, fa riferimento letteralmente alle "donazioni o altre liberalità" e, quindi, non vi è ragione per ritenere che le donazioni dirette siano escluse da tale agevolazione.

Inoltre, se lo scopo dell'esenzione è quello di evitare che la "donazione o altra liberalità" collegata a un successivo trasferimento immobiliare sconti una doppia tassazione, risulta davvero difficile comprendere perché questa doppia tassazione dovrebbe invece essere ammissibile per la donazione diretta che sia prodromica, funzionale e connessa al successivo acquisto.

In entrambi i casi, infatti, si tratta di liberalità strettamente "collegata" a un trasferimento immobiliare e quindi di "fenomeni unitari".

In definitiva si ritiene che anche nel caso della donazione diretta debba trovare applicazione l'esenzione dall'imposta di donazione, a nulla rilevando la forma della liberalità medesima.

Riferimenti normativi

articolo 1, D.Lgs. 346/1990

articolo 2, D.L. 262/2006

articolo 26, D.P.R. 131/1986

articolo 769 e 782, cod. civ.

⁸ Essa si differenzia dalla liberalità indiretta poiché quest'ultima è rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione.

Scadenze del mese di dicembre

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/11.

venerdì 16 dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese precedente, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Ritenute condomini

I condomini sostituti d'imposta devono versare entro oggi le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Iva periodica

I contribuenti Iva mensili devono versare entro oggi l'imposta dovuta per il mese di novembre utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e codice tributo 6011. I soggetti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità versano oggi l'imposta relativa al secondo mese precedente.

Ritenute

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;

- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Rivalutazione Tfr

Scade oggi il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2022 sulla rivalutazione del Fondo Tfr.

IMU 2022

Scade oggi il versamento del saldo Imu dovuto per il 2022.

ACCISE

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

mercoledì 21 dicembre

Dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

martedì 27 dicembre

Intrastat

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Acconto Iva

Scade oggi il termine per il versamento dell'acconto Iva per il 2022 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali.



TeamSystem Studio Cloud

Esperienza digitale per Commercialisti e Consulenti del lavoro

La soluzione per innovare
e far crescere il business del Professionista.
Una piattaforma collaborativa, sicura, mobile e in cloud.

Per info: www.teamsystem.com/teamsystem-studio-cloud

TEAMSYSTEM REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

S.E. o O.

Riproduzione vietata

